



PIANO DEL PARCO

PIANO TERRITORIALE
Variante 2018 - Documento 3 – All. B3

REGOLAMENTO
previsto dalle Norme di Attuazione Art. 6, comma 1, lettera o)

Adozione definitiva - delibera del Comitato di gestione n. 16 del 28 ottobre 2019
APPROVAZIONE - delibera di Giunta provinciale n. 2029 del 13 dicembre 2019

**REGOLAMENTO UTILIZZO
NATANTI**

PIANO DEL PARCO
PIANO TERRITORIALE
NORME DI ATTUAZIONE
REGOLAMENTO ai sensi dell'Art. 3, comma 1, lettera b) delle NdA

Adozione definitiva - delibera del Comitato di gestione n. 16 del 28 ottobre 2019
APPROVAZIONE - delibera di Giunta provinciale n. 2029 del 13 dicembre 2019

Direttore
dott. Cristiano Trotter

Ufficio Tecnico-Ambientale
ing. Massimo Corradi

Tecnico
dott. Matteo Viviani



Norme di Attuazione del Piano del Parco

Art. 6 DIVIETI DI CARATTERE GENERALE

1. *Nel Parco sono vietate le attività e gli interventi che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai loro habitat. Fermo restando l'applicazione della normativa statale e provinciale, all'interno del territorio del Parco non sono ammessi i seguenti interventi e attività:*

... omissis...

o) l'immersione subacquea e l'uso di natanti o qualsiasi unità per la navigazione e il galleggiamento (rigido o gonfiabile, a motore o a mano), fatti salvi servizi di interesse pubblico, motivi di ricerca scientifica e particolari iniziative e manifestazioni autorizzate dal Parco, nonché quanto disciplinato dallo specifico Regolamento.

Regolamento

Art. 1

Ai sensi dell'Art. 6, comma 1 lettera o), è ammesso l'utilizzo di natanti esclusivamente sul laghetto artificiale di Nembia e sul Lago di Tovel.

Art. 2

In entrambi i laghi è vietato l'uso di natanti o imbarcazioni a motore. È altresì vietato l'uso di unità per il galleggiamento gonfiabili, non rigide.

Art. 3

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo dei natanti sulle acque del Lago di Tovel.

Art. 4

È consentito l'uso di natanti di proprietà esclusiva dei residenti del Comune di Ville d'Anaunia, previa autorizzazione a validità di 5 anni rilasciata dal Sindaco. I natanti devono essere contraddistinti da un numero o codice identificativo ripreso sull'autorizzazione, al fine di consentire l'identificazione del proprietario. Copia delle autorizzazioni dovranno essere inviate per conoscenza al Parco.

Art. 5

L'emissione di autorizzazioni da parte del Comune, in un numero massimo di 35 con validità 5 anni, deve comunque garantire un utilizzo contestuale di un numero massimo di 10 imbarcazioni.

Art. 6

I natanti possono essere di due colori: verde scuro o legno naturale.

Art. 7

I natanti possono sostare sulle rive del Lago di Tovel solo nel periodo compreso tra il disgelo totale del lago fino al 15 ottobre.

Art. 8

I natanti debbono essere attaccati lontano dalle spiagge e solamente sulla riva nord, dall'ansa del lago sottostante al Centro Visitatori dal Parco fino all'edificio comunale di Mezzolago, e in un punto presso l'osservatorio meteorologico.

Art. 9

Le dimensioni massime delle imbarcazioni a remi debbono essere di 3,5 m x 1,6 m.